

**Decreto 6 settembre 1999 (Istituzione dell'area marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre - Testo vigente)**

**N. d.R.:** il testo è coordinato con le modifiche apportate dal Dm 17 luglio 2003.  
Tutte le modifiche di carattere aggiuntivo sono evidenziate in **neretto**; le soppressioni sono evidenziate con barra sulle singole parti del testo.

Ministero dell'ambiente  
**Decreto 6 settembre 1999**  
(Gazzetta ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255)

**Testo coordinato del Dm 12 dicembre 1997 e del Dm 22 luglio 1999 concernenti l'istituzione dell'area marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre**

Il Ministro dell'ambiente

D'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;  
Visto il titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;  
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;  
Vista la legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e, in particolare, gli articoli 8 e 18;  
Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;  
Vista la proposta della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti formulata nella riunione del 10 maggio 1989;  
Visto il parere del Comune di Cabras, espresso con nota prot. 312 del 14 gennaio 1991;  
Visto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, espresso con nota prot. 14261 del 5 giugno 1989;  
Vista la nota prot. Icdm/I/0305 del 13 febbraio 1997, con la quale si sollecita alla Regione autonoma della Sardegna il parere relativo all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre";  
Vista la nota n. Scn/St/97/4465 del 21 marzo 1997, con la quale il Servizio conservazione della natura ha trasmesso la delibera del Comitato per le aree naturali protette di approvazione dell'aggiornamento per l'anno 1996 del Programma triennale per le aree naturali protette 1994/1996;  
Vista l'intesa tra il Ministero dell'ambiente e la Regione autonoma della Sardegna sottoscritta in data 22 aprile 1997;  
Vista la nota d'intesa del Ministro del tesoro n. 177851 del 1° settembre 1997;  
Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 24 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre";  
Visto il decreto ministeriale in data 22 luglio 1999, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale si è provveduto a rettificare il citato decreto 12 dicembre 1997;  
Rivisitata l'opportunità di adottare un testo coordinato del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1997 e decreto ministeriale 22 luglio 1999;

Decreta:

**Articolo 1**  
È istituita, d'intesa con il Ministro del tesoro, ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificata e integrata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta denominata "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre".

**Articolo 2**  
Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
I	39° 59' 95" N	08° 24' 18" E
LL	40° 01' 00" N	08° 14' 00" E
MM	39° 50' 00" N	08° 14' 00" E
NN	39° 50' 00" N	08° 26' 17" E
OO	39° 52' 72" N	08° 29' 37" E
PP	39° 54' 05" N	08° 29' 37" E

**Articolo 2**  
**1.** Con riferimento alla cartografia allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	39° 58' 40" N	008° 23' 54" E (in costa)
B)	40° 00' 38" N	008° 19' 32" E
C)	40° 00' 38" N	008° 15' 00" E
D)	39° 51' 50" N	008° 15' 00" E
E)	39° 50' 00" N	008° 26' 62" E
F1)	39° 52' 84" N	008° 26' 62" E (in costa)

**Articolo 3**  
Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e all'articolo 18, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", in particolare, persegue:

- la protezione ambientale dell'area marina interessata;
- la tutela e la valorizzazione delle risorse biologiche e geomorfologiche della zona e il ripopolamento costiero;
- la diffusione e la divulgazione della conoscenza dell'ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell'area naturale marina protetta e delle peculiari caratteristiche ambientali e geomorfologiche della zona;
- l'effettuazione di programmi di carattere educativo per il miglioramento della cultura generale nel campo dell'ecologia e della biologia marina;
- la realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica nei settori dell'ecologia, della biologia marina e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;
- la promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile con la rilevanza naturalistica e paesaggistica dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le predette finalità, la disciplina delle attività relative alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi potrà prevedere che le predette attività vengano svolte prioritariamente o esclusivamente dai cittadini residenti e da imprese ed associazioni aventi sede nel Comune ricadente nell'area marina protetta.

**2.** I provvedimenti relativi all'utilizzazione del demanio marittimo prospiciente l'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" sono adottati dall'autorità competente, sentito l'ente gestore della suddetta area marina protetta.

**Articolo 4**  
All'interno dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", per come individuata e delimitata al precedente articolo 1, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente previsto al comma 2 del presente articolo, circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area naturale marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

- l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento delle formazioni geologiche e minerali;
  - l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche della fauna, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
  - l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
  - le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.
- All'interno dell'area naturale marina protetta sono individuate le zone sottocelenate, con i relativi regimi di tutela: Zona A di riserva integrale, che comprende:
- nell'Isola Mal di Ventre il tratto di costa nordoccidentale; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:

	Latitudine	Longitudine
A	39° 58' 42" N	08° 17' 42" E
B	39° 59' 25" N	08° 17' 19" E
C	39° 59' 95" N	08° 17' 51" E
D	40° 00' 20" N	08° 18' 40" E
E	40° 00' 17" N	08° 19' 30" E

il tratto di mare "Su Tingiosu", da Capo Struggia fino a metri 100 dal confine con il Comune di Riola Sardo e per una ampiezza di 600 metri verso il largo partendo dalla base dei costoni; tratto delimitato dalla congiungente dei punti sotto indicati:-

	Latitudine	Longitudine
I	39° 59' 95" N	08° 24' 18" E
E	39° 58' 92" N	08° 23' 25" E

il tratto di mare "Torre del Sevo", fino a metri 600 a sud della Torre Mosca; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:-

	Latitudine	Longitudine
N	39° 54' 00" N	08° 24' 02" E
O	39° 54' 00" N	08° 23' 68" E
P	39° 53' 85" N	08° 23' 70" E
Q	39° 53' 59" N	08° 23' 92" E
R	39° 53' 56" N	08° 24' 26" E
S	39° 53' 68" N	08° 24' 73" E
T	39° 53' 92" N	08° 24' 73" E

il tratto di mare dal faro per metri 700 a nord fino a Torre Vecchia a sud-est, per una distanza di metri 600 verso il largo parallela alla costa; tratto delimitato dalla congiungente i punti sottoindicati:-

	Latitudine	Longitudine
U	39° 51' 93" N	08° 26' 20" E
U1	39° 51' 93" N	08° 25' 60" E
V	39° 51' 65" N	08° 25' 52" E
W	39° 51' 30" N	08° 25' 71" E
X	39° 51' 11" N	08° 26' 18" E
Y	39° 51' 47" N	08° 26' 71" E
Z	39° 51' 93" N	08° 26' 90" E
Z1	39° 51' 93" N	08° 26' 42" E

Farea circoscritta tutt'intorno allo scoglio "Il Catalano", per una distanza di metri 1.000. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono vietati:-

- la navigazione, l'accesso e la sosta con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione;
  - la pesca, sia professionale che sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
  - la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee.
- In tale zona sono, invece, consentiti:-
- le attività di studio e di ricerca, previamente definite ed autorizzate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;
  - il transito delle imbarcazioni e dei natanti di servizio;
  - l'approdo nella zona "La Caletta" alle imbarcazioni autorizzate dall'ente gestore.
- Zona B di riserva generale, che comprende:-
- la fascia costiera dell'ampiezza di metri 600, a partire dalla località "Su Siccù", all'interno del Golfo di Oristano, fino a congiungersi alla zona di riserva integrale di "Su Tingiosu", avendo intercalate due zone di riserva integrale; fascia delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:-

	Latitudine	Longitudine
AA	39° 54' 21" N	08° 28' 60" E
BB	39° 53' 73" N	08° 28' 52" E
CC	39° 52' 52" N	08° 26' 95" E
Z	39° 51' 93" N	08° 26' 90" E
U	39° 51' 93" N	08° 25' 60" E
DD	39° 52' 22" N	08° 25' 87" E
EE	39° 52' 61" N	08° 25' 88" E
S	39° 53' 58" N	08° 24' 73" E
O	39° 54' 00" N	08° 23' 68" E
FF	39° 54' 50" N	08° 23' 38" E
GG	39° 57' 21" N	08° 23' 75" E
M	39° 58' 48" N	08° 23' 02" E
E	39° 58' 92" N	08° 23' 25" E

nell'Isola Mal di Ventre l'area sudorientale, congiungendosi alla zona di riserva integrale; area delimitata dalla congiungente i punti sottoindicati:-

	Latitudine	Longitudine
A	39° 58' 42" N	08° 17' 42" E
H	39° 58' 55" N	08° 18' 42" E
G	39° 58' 95" N	08° 19' 15" E
F	39° 59' 51" N	08° 19' 32" E
E	40° 00' 17" N	08° 19' 30" E

In tale zona, fatto salvo quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietate:-

- qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale che non sia stata previamente autorizzata dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta;
  - la navigazione parallela alla costa da terra;
  - la balneazione;
  - le riprese e la fotografia subacquee;
  - la navigazione e l'attracco nelle zone appositamente delimitate dall'ente gestore dell'area naturale marina protetta.
- Zona C di riserva parziale, che comprende: il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente articolo 1. In tale zona, fatto salvo quanto indicato nel comma 1 del presente articolo, sono consentiti:-
- la pesca sportiva e professionale, esclusa la pesca a strascico;
  - le attività naviganti, previa autorizzazione dell'ente gestore dell'area protetta e con il rispetto, oltre che delle leggi vigenti, anche dei limiti più restrittivi posti dall'ente gestore dell'area protetta medesima.

**Articolo 4**  
**1.** All'interno dell'area marina protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", come individuata e delimitata al precedente articolo 3, sono vietate, fatto salvo quanto esplicitamente consentito dal presente articolo circa i regimi di tutela all'interno delle diverse zone, le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e le finalità istitutive dell'area marina protetta medesima, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. In particolare sono vietate:

- la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e, in genere, qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali e vegetali, ivi compresa l'immissione di specie estranee;
- l'asportazione anche parziale ed il danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche e minerali;
- l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche della fauna, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e, in genere, l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
- l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;
- le attività che possano comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area.

**2.** La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare nord-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, a partire dalla punta a ovest di Cala Maestra, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
S1)	39° 59' 64" N	008° 18' 35" E (in costa)
T)	39° 59' 88" N	008° 18' 35" E
U)	39° 59' 88" N	008° 17' 19" E
V)	39° 59' 25" N	008° 17' 19" E
W1)	39° 59' 25" N	008° 18' 07" E (in costa)

b) il tratto di mare tutt'intorno lo scoglio del Catalano, per una distanza di 1000 metri;

3. Nelle zone A, oltre a quanto indicato al comma 1, sono vietati:

- la balneazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- le immersioni subacquee con o senza autorespiratore, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- la navigazione, l'accesso e la sosta con navi, imbarcazioni e natanti di qualsiasi genere e tipo, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- l'ancoraggio libero, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- il ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;
- il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
- la pesca professionale e sportiva, con qualunque mezzo esercitata;
- la pesca subacquea.

4. Nelle zone A è, invece, consentito l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica per le finalità e con i modi esplicitamente disciplinati e autorizzati dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva.

5. Le zone B di riserva generale comprendono i seguenti tratti di mare, riportati nella cartografia allegata al presente decreto:

a) il tratto di mare antistante Torre del Sevo, comprendendo le Isole di Is Caogheddas e Punta Maimoni, per una distanza di circa 1.000 metri dalla costa, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
G1)	39° 55' 19" N	008° 23' 92" E (in costa)
H)	39° 55' 19" N	008° 23' 23" E
I)	39° 53' 90" N	008° 23' 23" E
L1)	39° 53' 90" N	008° 24' 14" E (in costa)

b) il tratto di mare nord e sud-occidentale dell'Isola di Mal di Ventre, tutt'intorno la zona A di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, ricomprendo tra la congiungente l'estrema punta nord dell'Isola e lo scoglio del Faro Vecchio e il meridiano passante per l'estrema punta a sud di Cala dei Pastori, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
M1)	39° 59' 78" N	008° 18' 80" E (in costa)
N)	40° 00' 22" N	008° 19' 10" E
O)	40° 00' 22" N	008° 16' 75" E
P)	39° 58' 00" N	008° 16' 75" E
Q)	39° 58' 00" N	008° 18' 09" E
R1)	39° 58' 98" N	008° 18' 09" E (in costa)

6. Nelle zone B, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, sono vietati:

- la navigazione a motore, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7, lettere a), f), g) e h), del presente articolo;
- l'ancoraggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 del presente articolo;
- l'ormeggio, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 4 e dal successivo comma 7 lettera i), del presente articolo;
- il prelievo, l'asportazione e il commercio di sabbia, ghiaia e altro materiale provenienti dalle formazioni rocciose subacquee o presenti nei territori costieri appartenenti al demanio marittimo;
- la pesca professionale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera j) del presente articolo;
- la pesca sportiva, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 7, lettera l) del presente articolo;
- la pesca subacquea.

7. Nelle zone B sono, invece, consentiti:

- l'accesso e la sosta alle unità di servizio con compiti di sorveglianza e soccorso e a quelle di appoggio ai programmi di ricerca scientifica;
- la balneazione;
- le visite guidate subacquee;
- le immersioni subacquee;
- la libera navigazione a remi e a vela;
- la navigazione a motore a natanti ed imbarcazioni, come definiti ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;
- la navigazione a motore alle navi da diporto, come definite ai sensi della legge 16 giugno 1994, n. 378, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, al solo scopo di raggiungere con la rotta più breve le aree di ormeggio predisposte dall'ente gestore;
- la navigazione a motore per il trasporto collettivo e le visite guidate, anche subacquee, sulla base delle discipline emanate dall'ente gestore dell'area marina protetta;
- l'ancoraggio, come disciplinato dall'ente gestore, sentita la commissione di riserva, in zone appositamente individuate, compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali particolarmente sensibili;
- l'ormeggio, come disciplinato dall'ente gestore dell'area marina protetta;
- l'esercizio della pesca professionale, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta, con gli attrezzi della piccola pesca previsti dalle normative vigenti e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale, riservata ai pescatori residenti nella Provincia ricadente nell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, aventi sede legale nella detta Provincia alla data di entrata in vigore del presente decreto, e loro soci inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- le attività di pescaturismo, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta, sentita la commissione di riserva, nell'ambito delle vigenti normative nazionali e regionali, e riservate ai pescatori professionisti, nonché alle cooperative di pescatori costituite ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250 ai loro soci, inseriti nel registro di ciascuna cooperativa;
- la pesca sportiva, disciplinata dall'ente gestore dell'area marina protetta.

11. Le attività sopra elencate ai commi 4, 7 e 10 del presente articolo sono provvisoriamente consentite e, laddove previsto, disciplinate dall'ente gestore dell'area marina protetta fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8 del presente decreto.

**Articolo 5**  
La gestione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dell'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sarà affidata, agli enti locali competenti, anche in associazione, secondo le intese intercorse con la Regione autonoma della Sardegna, con il contributo di Istituti di ricerca riconosciuti dal Murst e Associazioni ambientaliste riconosciute, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986.

**Articolo 6**  
All'onere derivante dalle prime spese relative all'istituzione dell'area naturale marina protetta "Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre" si fa fronte, per l'installazione dei segnalamenti e quant'altro necessari a dare precisa conoscenza della delimitazione dell'area naturale marina protetta e della sua ripartizione, con lire 490.000.000, a gravare sul capitolo 4637 del stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, nonché con la somma iniziale di lire 100.000.000 per le spese di primo avviamento, ivi comprese quelle relative alla stampa e diffusione di opuscoli illustrativi e divulgativi, a gravare sul capitolo 1558 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, entrambi per l'esercizio finanziario 1997.

Successivamente si provvederà ad assegnare, per ciascun esercizio finanziario 1998, 1999 e 2000, tenendo presenti gli attuali stanziamenti di bilancio sul capitolo 4637, la somma non inferiore a lire 500.000.000 per le attività finalizzate alla gestione ordinaria delle aree naturali marine protette.

**Articolo 7**  
L'ente gestore potrà avvalersi del personale del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna per le attività all'interno dell'area naturale marina protetta, sulla base del contingente di personale a tal fine determinato dalla Regione.

**Articolo 7**  
**1.** La sorveglianza nell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 17, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è effettuata dalla Capitaneria di porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

**2.** L'ente gestore potrà inoltre avvalersi per le attività all'interno dell'area marina protetta, ed in particolare per la sorveglianza nella medesima, del personale del Corpo forestale della Regione autonoma della Sardegna, sulla base di specifici accordi da concludere ai sensi dell'intesa stipulata con la Regione stessa in data 22 aprile 1997.

**Articolo 8**  
Il regolamento di esecuzione del presente decreto e di organizzazione dell'area naturale marina protetta sarà approvato, sentita la Regione autonoma della Sardegna e l'ente gestore interessato, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centoventi giorni dalla convenzione di affidamento dell'area protetta medesima all'ente delegato.

Nel suddetto regolamento dovrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di riserva. In tale organismo dovrà essere assicurata adeguata rappresentanza al Ministero dell'ambiente e alla Regione autonoma della Sardegna.

**Articolo 8**  
**1.** Il regolamento dell'area marina protetta di "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre", è formulato entro centotanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto dall'ente gestore dell'area marina protetta, anche sulla base dell'esperienza condotta nell'applicazione delle misure e delle eventuali relative discipline provvisorie di cui al precedente articolo 5, commi 4, 7 e 10, eventualmente tenendo conto della dotazione di dispositivi a basso impatto ambientale sulle unità da diporto, sarà approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, commi 6 e 7, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dall'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**2.** Nel suddetto regolamento potrà essere prevista l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico con compiti di ausilio all'ente gestore e alla commissione di Riserva.

**Articolo 9**  
Le disposizioni del presente decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate.

Roma, 6 settembre 1999

Allegato  scarica il pdf

**N. d.R.:** il testo dell'allegato è stato sostituito dal Dm 17 luglio 2003.

 il documento è disponibile in formato Adobe PDF (Portable Document Format).

visualizzabile con Acrobat® Reader® software gratuito

Adobe per la visualizzazione e la stampa di file PDF.

[http://www.ambiente.it/area/normativa/territorio/7528\\_DmAmb66\\_99\\_vige.htm#9-11-2007-17:19:19](http://www.ambiente.it/area/normativa/territorio/7528_DmAmb66_99_vige.htm#9-11-2007-17:19:19)